CITTÀ DI **VIGONE**

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventotto**, del mese di **aprile**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** presso la sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ORDINARIA di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. FABIO CERATO	SINDACO	Sì
2. MARCHISONE Giovanni	CONSIGLIERE	Sì
3. ARTERO Alessandro	CONSIGLIERE	Sì
4. LA ROSA Patrizia	CONSIGLIERE	Giust.
5. ZANGHIRELLA Michela	CONSIGLIERE	Sì
6. DRUETTA Andrea	CONSIGLIERE	Sì
7. FERRERO Simona	CONSIGLIERE	Sì
8. FERRERO Melania	CONSIGLIERE	Sì
9. VIOTTO Viviana	CONSIGLIERE	Sì
10. VIOTTO Cristina	CONSIGLIERE	Sì
11. AUDERO Ivan	CONSIGLIERE	Sì
12. AUDERO Francesca	CONSIGLIERE	Giust.
13. FAUDA Andrea	CONSIGLIERE	Giust.
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		3

Con l'intervento e l'opera della **Dott.ssa Laura FILLIOL**, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: TUMMINELLO Ines, DATTILA Federico, STROBBIA Roberto e OGGERO Tiziana.
Il **Dott. Fabio CERATO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione C.C. n. 12 del 28/04/2025
APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che all'art. 8 comma 1 recita: "*Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento";*
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia Ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651

afferma che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

- l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con la quale viene attribuito all’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- le deliberazioni dell’ARERA n. 443/2019, n. 444/2019, n. 57/2020, n. 158/2020, n. 2/2020, n. 238/2020 e n. 493/2020 con cui sono stati definiti i criteri per la redazione dei piani economico-finanziari TARI adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- la deliberazione dell’ARERA n. 363/2021 del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione dell’ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 con la quale vengono definite le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita *“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;*

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “*169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

RICHIAMATO l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente recita: *«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

RICHIAMATO l’articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25.02.2022, n. 15 che testualmente recita:
«A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»;

RAMMENTATO che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale 24/10/2002, n. 24, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune di Vigone, al fine di assicurare l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta

differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;

VERIFICATO che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della L.R. 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 1 in data 26.04.2024 con cui veniva approvato l'aggiornamento dei PEF comunali per il biennio 2024-2025;

RCHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03.06.2024 con la quale è stata effettuata presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) - aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mrt-2) per il servizio di igiene urbana;

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo del PEF TARI relativo al Comune di Vigone per l'anno 2025 è pari a € 839.979,00 I.V.A. di legge compresa, cui detrarre l'importo di € 20.956,00 derivante dal rimborso del MIUR, rimborso dell'IVA ed entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

RICHIAMATO il D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025, che individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato "bonus sociale" per i rifiuti;

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 133/2025/R/Rif, del 1 aprile 2025 con la quale viene avviato un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025 ed individuato con il 31.12.2025 il termine per la conclusione di tale attività;

CONSIDERATO che secondo ANCI, la delibera adottata da ARERA non consente una valutazione completa dell'applicazione del bonus sociale previsto dal D.P.C.M. n. 24/2025 e con le osservazioni presentate chiede di rinviare l'entrata in vigore al 2026;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25 Giugno 2020 e s.m.i., che stabilisce che: "…omissis…Il pagamento deve essere effettuato di norma in n. 3 rate scadenti il 30/06, il 30/09 e il 16/12 dell'anno di riferimento oppure in soluzione unica entro la prima rata (salvo conguagli). …omissis… Il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione delle tariffe TARI può stabilire un numero di rate e scadenze diverse e valutare la richiesta di acconti. „„omissis…";

RITENUTO necessario, stante l'incertezza e la mancanza di indicazioni in merito alle modalità applicative del nuovo "bonus sociale" per i rifiuti, per l'anno 2025 stabilire le seguenti modalità di pagamento:

- in acconto nella misura del 70% con scadenza 30.06.2025 e 30.09.2025 sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03.06.2024;
- a saldo con scadenza 16.12.2025 sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2025 con la presente deliberazione;

RITENUTO inoltre opportuno, qualora prima dell'emissione delle bollette in acconto, venissero approvati dalle autorità competenti i provvedimenti attuativi e applicativi del "bonus sociale" per i

rifiuti o la sua proroga al prossimo anno, demandare alla Giunta Comunale la possibilità di definire un numero di rate e scadenze diverse rispetto a quelle approvate con il presente atto;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. che prevede:

- "*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*";
- "*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";
- "*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

SENTITI gli interventi:

- del consigliere Ivan Audero che, constatato il fatto che negli ultimi due anni ci siano stati aumenti su tutte le tariffe che hanno, inevitabilmente, impattato sull'equilibrio economico di numerose famiglie, fa presente di avere la sensazione, come consigliere comunale, di non avere gli strumenti per aiutare le famiglie e che non siano state introdotte misure di supporto alle famiglie in difficoltà se non quelle dei bonus sociali previsti dalle leggi nazionali;
- del Sindaco che risponde sottolineando il fatto che il nuovo sistema Arera ha complicato ancora più la già articolata situazione, rendendo costantemente più difficile la possibilità di gestire l'entrata in quanto i vincoli Arera limitano le scelte dell'Ente imponendo decisioni centrali insormontabili e senza possibilità d'interpretazione alcuna;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 8, CONTRARI 1 (Consigliere Ivan AUDERO)**, ASTENUTI 1** (Consigliere Cristina VIOTTO) resi per alzata di mano,

DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale per presente provvedimento, che assume altresì contenuto motivazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i.;

- **DI APPROVARE** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" per l'anno 2025, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, quali risultano dai prospetti allegati al presente atto, con l'allegata relazione tecnica di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, predisposto da Acea Pinerolese Industriale S.p.A, di cui forma parte integrante e sostanziale;

- **DI PRENDERE ATTO** dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario TARI del Comune di Vigone per il biennio 2024-2025, allegato alla presente, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 1 del 26.04.2024, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa;

- **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;

- **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2025;

- **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25 Giugno 2020 e s.m.i., le seguenti modalità di pagamento della TARI per l'anno 2025:
  - in acconto nella misura del 70% con scadenza 30.06.2025 e 30.09.2025 sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03.06.2024;
  - a saldo con scadenza 16.12.2025 sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2025 con la presente deliberazione;

- **DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale, qualora prima dell'emissione delle bollette in acconto, venissero approvati dalle autorità competenti i provvedimenti attuativi e applicativi del "bonus sociale" per i rifiuti o la sua proroga al prossimo anno, la possibilità di definire un numero di rate e scadenze diverse rispetto a quelle approvate con il presente atto;

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 8, CONTRARI 1** (Consigliere Ivan AUDERO)**, ASTENUTI 1** (Consigliere Cristina VIOTTO) resi per alzata di mano, al fine di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025 entro la scadenza del 30.04.2025.

La lettura e l'approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
(Dott. Fabio CERATO)	(Dott.ssa Laura FILLIOL)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Vigone, li 08/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura FILLIOL

La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.